

FAQ – CERTIFICAZIONE VERDE E AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22

	TEMATICA	DOMANDA	RISPOSTA
1.	Personale extra-scolastico	Il controllo del possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del dirigente scolastico, di cui all'art.1, comma 6, del D.L. 111/2021, è da estendersi anche al personale extra-scolastico negli ambienti scolastici, quali ad esempio operatori socio-sanitari per l'assistenza alla persona con disabilità, addetti alla refezione scolastica e alle pulizie, educatori forniti dall'ente locale, facilitatori della comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale, esperti esterni, genitori, eccetera?	<p>Tutti i soggetti indicati nel quesito sono tenuti al possesso e all'esibizione della certificazione verde quando accedono ai locali scolastici, compresi i genitori, ai sensi del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2: <i>“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo <u>non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)</u>”</i>.</p> <p>Al comma 3 si precisa che <i>“La misura di cui al comma 2 <u>non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute</u>”</i>.</p> <p>Tali disposizioni si applicano alle istituzioni scolastiche, educative e formative, compresi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) (D.L. 122/2021, art. 1, comma 1).</p> <p>I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare il possesso e l'esibizione della certificazione verde. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro (D.L. 122/2021, art. 1, comma 4).</p>
2.	Procedura e modalità di controllo della certificazione verde COVID-19	Come sono ad oggi regolate le modalità di controllo del possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui all'art.1, comma 6, del D.L. 111/2021?	<p>Ad oggi le modalità di verifica del possesso ed esibizione della certificazione verde sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per il personale scolastico valgono le indicazioni fornite dalla Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9 settembre 2021: nell'ambito del sistema informativo dell'Istruzione (SIDI) una specifica funzionalità permette ai Dirigenti scolastici di accertare immediatamente la validità della certificazione verde. La procedura di verifica è descritta nel D.P.C.M. del 10 settembre 2021, allegato G.

			<p>- Per i soggetti esterni che accedono <i>alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative</i> la verifica è effettuata tramite l'app governativa del Ministero della Salute "VerificaC19".</p> <p>In entrambi i casi il Dirigente scolastico può, mediante formale delega, conferire il potere di verifica ad altro personale appositamente individuato (Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione n. 1237 del 13/08/2021, par. 5 e Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9/09/2021, par. III). Anche il Dirigente scolastico è tenuto al possesso della certificazione verde; la verifica è a cura dell'USR di riferimento.</p>
3.	Controllo della certificazione verde COVID-19	E' possibile redigere un elenco nominativo del personale sottoposto a controllo del possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19, di cui all'art.1, comma 6, del D.L. 111/2021?	<p>Sulla base del Regolamento UE 2016/679, art. 14, dell'intervento del Garante della Privacy del 1 settembre 2021 "Parere sullo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell' articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52" e tenuto conto della Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9/09/2021, par. I, si ritiene che la verbalizzazione dell'avvenuto controllo con atto interno dell'istituto, relativamente al personale che ha/non ha esibito la certificazione verde, debba contenere dati aggregati e non un elenco nominativo.</p> <p>Va inoltre fornita una specificativa informativa relativa al trattamento dei dati, come da Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9/09/2021, par. III e Allegato n. 3.</p>
4.	Sanzione amministrativa – procedura	Qual è la procedura da seguire e il criterio per determinare la misura della sanzione amministrativa prevista da 400 a 1000 euro? Si chiede altresì se tale sanzione amministrativa sia riferita a singola giornata o per tutto il periodo di sospensione.	<p>Il D.L. 111/2021 all'art. 1, comma 6, prevede che la violazione delle disposizioni relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.</p> <p>Il Dossier della Camera dei Deputati relativo al D.L. 111/2021 – A.C. 3264, precisa: "<i>l'art. 4, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Ai sensi del co. 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da € 800 a € 2.000) [...].</i></p>

			<p>Il co. 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, specificando, sempre per quanto qui più interessa, che:</p> <ul style="list-style-type: none">- è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del Codice della strada (art. 202, co. 1, 2 e 2.1 del d.lgs. 285/1992). Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30% (€ 280) entro 5 giorni dalla contestazione, ovvero il minimo edittale (€ 400) entro 60 giorni dalla contestazione;- la sanzione è irrogata dal Prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte con DPCM o con ordinanze del Ministro della salute, e dalle autorità regionali per le misure adottate dalle stesse medio tempore”. <p>La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “<i>organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro</i>” (D.L. 19/2020), come da Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione n. 1237 del 13/08/2021, par. 5.</p> <p>Il comma 5, secondo periodo, del nuovo art. 9-ter del D.L. 52/2021 (L. 87/2021), nel richiamare il rispetto dell’art. 2, co. 2-bis, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none">- se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse devono essere devolute allo Stato;- se l’illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse devono essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni. <p>Il Dirigente scolastico redige il Verbale di violazione dell’art. 9-ter, comma 1, del D.L. n. 52/2021, convertito dalla Legge n. 87/2021, nel quale invita il trasgressore a provvedere al più presto al rispetto dell’obbligo e lo trasmette all’Autorità competente.</p> <p>La Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione n. 1237 del 13/08/2021, par. 7 precisa: “<i>Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato</i>”.</p>
--	--	--	--

			Si intende pertanto che la <u>sanzione amministrativa</u> pecuniaria sia riferita a tutto il periodo di sospensione e comminata a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata. L' <u>assenza ingiustificata</u> va rilevata fin dal primo giorno.
5.	Assenza ingiustificata	L'assenza ingiustificata va rilevata fin dal primo giorno in cui si verifica il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde?	La Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1237 del 13/08/2021, al punto n. 7, chiarisce che: <i>“Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.</i>
6.	Sostituzione personale ATA sospeso	Nel caso di sospensione del personale ATA non in possesso di certificazione verde, è possibile la sua sostituzione, atteso il permanere dei divieti nei casi previsti dalla Legge 190/2014?	Il D.L. 111 non introduce deroghe rispetto alla normativa vigente relativa alle supplenze del personale ATA. La Nota MI 25089 del 6 agosto 2021 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze personale docente, educativo e ATA a.s. 2021/2022 – ha richiamato la normativa vigente per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente: <i>“i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall'art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016. Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza [...]. Tale divieto è parzialmente derogato dall'art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza”.</i>
7.	Lavoro agile personale amministrativo	Gli assistenti amministrativi e tecnici non in possesso della certificazione verde COVID-19	Non può essere disposto il lavoro agile per gli assistenti amministrativi e tecnici sulla base della sola motivazione del non possesso della certificazione verde.

		o del certificato di esenzione possono essere collocati in lavoro agile?	
8.	Decreto 111 - Obbligo di “possesso” e dovere di “esibizione” della certificazione verde	Il dirigente scolastico deve procedere quotidianamente al controllo relativo al possesso della certificazione verde COVID-19, anche nei riguardi del personale non tenuto alla prestazione lavorativa perché in particolare posizione di stato (malattia, giorno libero, aspettativa, eccetera)?	<p>La Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 953 del 9/09/2021, par. I, prevede che <i>“Per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale”</i>.</p> <p>L’obbligo del possesso e il dovere di esibizione sono da intendersi come obblighi congiunti e quindi il dirigente scolastico procede al controllo verificando l’esibizione della certificazione verde del personale in servizio, nel momento in cui accede ai locali scolastici. Il DPCM del 10.09.2021, allegato G, chiarisce ulteriormente la procedura di verifica della certificazione verde mediante le funzionalità SIDI, precisando che <i>“Il Dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l’istituzione scolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del Green pass”</i>.</p>
9.	Certificato di esenzione	Il certificato di esenzione deve essere rilasciato unicamente dai medici vaccinatori, come indicato nella Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021, o può essere rilasciato anche da medici specialisti in regime di libera professione?	<p>La Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021 prevede che <i>“La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.</i></p> <p><i>Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come:</i></p> <p><i>usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto [...].</i></p> <p><i>Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta</i></p>

			<p>dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale [...]. Le certificazioni dovranno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); – la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; – la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); – Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); – Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); – Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore”. <p>Medici specialisti in regime di libera professione non afferenti alla campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale non hanno titolo per rilasciare la certificazione.</p>
10.	Tamponi esentato personale	<p>Nel caso di coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale con relativa certificazione medica, il dirigente scolastico deve disporre in via unilaterale l’esecuzione del tampone diagnostico? Oppure dovrà limitarsi a predisporre le condizioni (in particolare le convenzioni con le ASL) “per consentire”, come indicato al punto d) di pagina 6 del Protocollo di Intesa prot. n. 21 del 14 agosto 2021, l’effettuazione gratuita dei tamponi a tale personale?</p>	<p>La Nota del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie, strumentali n. 900 del 18/08/2021, di trasmissione del Protocollo di sicurezza a.s. 2021/22, prevede che “Al fine di realizzare le migliori condizioni per l’erogazione del servizio nell’a.s. 2021-2022 e di dare attuazione alle numerose azioni previste nel Protocollo, il Ministero dell’Istruzione sta provvedendo ad assegnare specifiche risorse per affrontare l’emergenza sanitaria e garantisce il costante supporto amministrativo - contabile alle istituzioni scolastiche”.</p> <p>La Nota precisa che “parte di tali risorse può essere destinata a coprire i costi per effettuare tamponi diagnostici esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”)”.</p> <p>L’effettuazione dei tamponi da parte delle istituzioni scolastiche non è obbligatoria e si configura come una “possibilità” per le scuole, nell’ambito delle risorse ad esse destinate. I tamponi si possono effettuare mediante convenzione con l’ASL di riferimento, non su iniziativa dell’istituzione scolastica in accordo con privati.</p> <p>La Nota aggiunge che “Sul punto seguirà, in raccordo con il Commissario straordinario, la trasmissione dello schema di convenzione tra ASL e singola istituzione scolastica che verrà</p>

			<i>predisposto d'intesa con il Ministero della salute, anche attraverso l'individuazione di procedure semplificate".</i>
11.	Uscite didattiche, viaggi di istruzione, PCTO	E' possibile effettuare uscite didattiche, viaggi di istruzione, PCTO presso strutture ospitanti esterne? A quali condizioni?	<p>Non possono essere fornite indicazioni generali in relazione al quesito posto, in quanto va analizzata, caso per caso, la specificità del progetto di uscita didattica, viaggio di istruzione e viaggio all'estero da organizzare. In riferimento al caso specifico, è necessario valutare le condizioni di utilizzo dei mezzi di trasporto e le condizioni richieste nei paesi/luoghi di destinazione.</p> <p>Per esempio si rinvia all'articolo 2 del D.L. 111/2021 che prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19. A tal fine, la disposizione novella il D.L. 52/2021 ed elenca i mezzi di trasporto ricompresi nell'ambito di applicazione dell'obbligo.</p> <p>L'esibizione del GP per alunni di età superiore ai 12 anni è necessaria anche nel caso in cui lo richieda l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine, eccetera.</p> <p>Per quanto riguarda l'effettuazione di PCTO presso strutture esterne ospitanti, gli studenti sono tenuti al possesso ed esibizione della certificazione verde solo se a ciò sono tenuti, per norma interna, anche i lavoratori dell'azienda o del soggetto ospitante.</p>
12.	Protocollo di sicurezza dell'Istituzione scolastica	Il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/22), prot. n. 21 del 14 agosto 2021, a firma congiunta MI e OO.SS., sostituisce il Protocollo scolastico sicurezza COVID di Istituto, o è necessario mantenerlo e aggiornarlo?	<p>Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e in considerazione delle recenti disposizioni introdotte dal D.L. 111/2021 , è necessario aggiornare il Protocollo scolastico sicurezza COVID di Istituto, di concerto con il Responsabile SPP, il Medico Competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed altri componenti della Commissione per l'applicazione del Protocollo, anche alla luce del Protocollo d'Intesa nazionale del 14 agosto. Il Protocollo di ciascuna scuola dovrà essere allegato al Documento di Valutazione dei Rischi, costituendone idonea integrazione. Il Protocollo scolastico rappresenta la base per le dovute attività di informazione alle famiglie e agli studenti. Alcune parti del documento potranno essere richiamate nei Regolamenti di istituto e nei Patti educativi di corresponsabilità.</p>

13.	Autodichiarazione prevenzione COVID	Risulta ancora necessaria, per l'accesso a scuola da parte degli esterni, la richiesta di compilazione dell'autodichiarazione di non avere febbre, sintomatologia respiratoria, sintomi di infezione da SARS COV-2 e di non aver avuto contatti con persone positive?	<p>L'articolo 1, comma 2, lettera c) del D.L. 111 del 6 agosto 2021 prevede fra le misure minime di sicurezza che <i>“è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5°”</i>.</p> <p>Inoltre il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/22), prot. n. 21 del 14 agosto 2021, a firma congiunta Mi e OO.SS., prevede <i>“la regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza”</i>.</p> <p>Il Dirigente scolastico <i>“dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.</i></p> <p><i>In particolare, le informazioni riguardano:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;</i> - <i>il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;</i> - <i>l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico”</i> (Protocollo d'Intesa 14 agosto 2021). <p>Pertanto il Protocollo di sicurezza di istituto, per quanto riguarda gli esterni, oltre alla verifica tramite l'app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19” del possesso della certificazione verde, potrà opportunamente prevedere, come misura di prevenzione e protezione, l'autodichiarazione per la prevenzione COVID.</p> <p>Per quanto riguarda invece il personale scolastico e gli studenti, l'autodichiarazione di essere a conoscenza del Protocollo di sicurezza di istituto può essere rilasciata <i>una tantum</i> (si veda il modello di autodichiarazione proposto l'anno scorso dall'USRV e valido, con l'opportuno aggiornamento alla normativa di riferimento più prossima, anche come dichiarazione di conoscenza del Protocollo di sicurezza d'istituto).</p>
14.	Privacy	E' necessaria un'informativa al personale della scuola relativa al trattamento dei dati	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del GDPR UE 2016/679, è necessario che le Istituzioni scolastiche, a seconda dello strumento utilizzato, comunichino le informative relative al trattamento dei dati effettuato per le verifiche delle certificazioni verdi Covid 19.

		<p>personali in relazione alla verifica della certificazione verde?</p>	<p>Il Ministero ha fornito il modello di informativa relativa alla verifica per il personale scolastico tramite funzionalità SIDI al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/al-via-la-piattaforma-nazionale-per-il-controllo-del-green-pass-inviati-alle-scuole-la-guida-operativa-e-il-video-esplicativo Dovrà inoltre essere comunicata anche l'informativa per la verifica delle certificazioni verdi Covid 19 tramite l'app governativa del Ministero della Salute "VerificaC19", utilizzata per i soggetti esterni che accedono alla scuola, ai sensi del D.L. 122 del 10/09/2021.</p>
15.	<p>Studenti dei percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti e degli ITS</p>	<p>Gli studenti dei percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti e gli studenti degli ITS sono tenuti all'esibizione e al possesso della certificazione verde?</p>	<p>Le disposizioni introdotte dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie. Sociali e in materia di trasporti", come già precisato dalla nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 1237 dell'11 agosto 2021, riguardano tutte le istituzioni scolastiche "compresi i CPIA". Gli studenti dei percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti (corsi serali) non sono tenuti al possesso e all'esibizione della certificazione verde. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 122 del 10/09/2021, coloro che frequentano i percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono invece tenuti al possesso e all'esibizione del certificato verde.</p>
16.	<p>Distanziamento nei laboratori</p>	<p>Quale deve essere il distanziamento fisico da garantire agli studenti all'interno di un laboratorio o un'aula attrezzata?</p>	<p>Per i laboratori si ritengono valide le indicazioni, presenti nei riferimenti normativi vigenti, relative alle aule. Il distanziamento minimo raccomandato, misurato tra le rime buccali degli alunni, è pertanto pari ad 1 m, sia in condizione statica che dinamica. L'opportunità di garantire tale distanziamento solo se le condizioni strutturali-logistiche lo consentano è ribadita sia dal D.L. 111/21 (art. 1, C.2, lettera b), sia dal CTS (estratto del verbale n. 34 del 12/07/2021), sia dal Protocollo di Intesa MI-OO.SS per l'a.s. 2021/2022. Anche nei laboratori, pertanto, è possibile andare in deroga al rispetto della suddetta distanza, qualora le condizioni strutturali e logistiche non lo consentano. Per ridurre il rischio di contagio, in tal caso, si manterranno le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ponendo particolare attenzione al corretto utilizzo della mascherina chirurgica, all'aerazione e all'igienizzazione dei locali e delle attrezzature prima dell'ingresso di un nuovo gruppo classe, all'informazione sulle fondamentali regole igienico-sanitarie contenute nel Protocollo della scuola.</p>

17.	Fattibilità dei corsi pomeridiani (extracurricolari)	È possibile svolgere corsi di recupero o di potenziamento extracurricolari?	<p>Il Piano Scuola 2021-22 “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” richiama il Piano scuola estate 2021 in merito all’avvio, a partire dal mese di settembre 2021, della fase di “rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, con introduzione al nuovo anno scolastico”.</p> <p>Al fine di valorizzare la flessibilità derivante dall’autonomia delle Istituzioni scolastiche, il Documento prospetta la possibilità di una “<i>articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso</i>”.</p> <p>Considerando il perdurare dell’emergenza epidemiologica, il dirigente scolastico procederà ad una valutazione comparativa dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla costituzione di gruppi di allievi afferenti a classi diverse per esigenze connesse alla fase di “rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali” del Piano Scuola Estate o di altre attività extracurricolari. Nel caso i vantaggi fossero ritenuti maggiori degli svantaggi, si sottolinea la necessità di conservare comunque traccia quotidiana di tutti i nominativi degli allievi e degli insegnanti che compongono i gruppi, per favorire al massimo la procedura del <i>contact tracing</i>.</p>
18.	Mascherine	L’uso delle mascherine è obbligatorio solo in posizione dinamica?	<p>L’uso delle mascherine è obbligatorio sia in posizione dinamica, sia in posizione statica.</p> <p>L’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 111/2021 prevede “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive”.</p> <p>E’ fatto obbligo di indossare la mascherina (per ora fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato d’emergenza) tanto agli operatori scolastici quanto agli allievi. Tale obbligo vige sia nel caso in cui sia possibile attuare il distanziamento raccomandato alla lettera b) dello stesso articolo, sia nel caso in cui ciò non sia possibile. A prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi dalla scuola Primaria in su (anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di tipo chirurgico. Anche per il personale scolastico si conferma l’utilizzo delle sole mascherine chirurgiche, salvo diversamente stabilito dalla valutazione dei rischi ed indicato nel relativo DVR.</p> <p>E’ confermato l’esonero dall’utilizzo della mascherina per i bambini della scuola dell’Infanzia (anche se hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie certificate, non le possono indossare continuamente.</p>

			<p>Allo stato attuale, all'esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti impossibile evitare assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell'ingresso a scuola).</p> <p>Per quanto riguarda l'attività di scienze motorie e altre situazioni si rinvia al Manuale operativo USR Veneto pubblicato al seguente link: https://istruzioneveneto.gov.it/20210907_12728/</p>
AGGIORNAMENTO DEL 07/10/2021			
19.	Assemblea plenaria – Consulta provinciale	Nelle Scuole Secondarie di II grado, a conclusione delle operazioni di voto per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nelle Consulte provinciali, è possibile convocare in presenza l'assemblea plenaria per l'elezione delle diverse cariche?	<p>In accordo con quanto stabilito dal <i>Piano Scuola 2020-21</i>, l'attività assembleare, così come qualsiasi forma di rappresentanza e partecipazione studentesca, può essere svolta internamente all'Istituto a seguito di una valutazione, da parte della singola scuola ospitante e nello specifico caso, dell'adeguatezza degli spazi disponibili in relazione al numero di studenti e docenti partecipanti. La valutazione deve tener conto sia della possibilità di garantire il distanziamento minimo di 1 m tra gli studenti e di 2 m tra il/i docente/i e gli allievi più vicini (<i>Protocollo di Intesa MI-OO.SS 2021-22</i>), sia della possibilità di attuare tutte le misure igienico-sanitarie previste dal Protocollo scolastico.</p> <p>Per ridurre il rischio di contagio ed in accordo con le indicazioni del CTS, si garantirà un'adeguata aerazione (<i>Protocollo di Intesa MI-OO.SS 2021-22</i>) e disinfezione del locale utilizzato e si porrà particolare attenzione alle operazioni utili a favorire il tracciamento dei contatti, essendo l'assemblea plenaria aperta a studenti provenienti da istituzioni scolastiche diverse.</p>
20.	Giornate di Scuola Aperta presso i singoli Istituti	È possibile, durante l'attività di orientamento in entrata, organizzare alcune giornate di Scuola Aperta?	<p>La possibilità, per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e per le loro famiglie, di visitare i luoghi ed il contesto in cui si svolgono i diversi percorsi formativi è ritenuta un'attività funzionale all'orientamento in entrata. L'organizzazione di alcune giornate di Scuola Aperta sarà possibile contingentando gli eventi ed organizzando le visite nel rispetto delle misure previste dai Protocolli scolastici. A tale scopo, sarà opportuno limitare il numero degli ospiti esterni per ciascun evento, eventualmente prevedendo visite su appuntamento.</p> <p>Resta confermato dalla legge di conversione del <i>DL 111/2021, legge n. 133 del 24 settembre 2021, all'art.1, c.2, l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde, fino al termine dell'emergenza sanitaria, per chiunque acceda alle strutture scolastiche</i>, con esclusione degli studenti.</p>

AGGIORNAMENTO DEL 27/10/2021

	TEMATICA	DOMANDA	RISPOSTA
21.	Sospensione del rapporto di lavoro e sanzione amministrativa	Quali sono le novità introdotte dalla L.133 del 24 settembre 2021 di conversione del DL 111 del 6 agosto 2021?	<p>Il <i>D.L. 111/2021 convertito con modificazioni</i> dalla <i>L. 24 settembre 2021, n. 133, all'art. 1, c. 6</i>, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, la mancata esibizione della certificazione verde da parte del personale scolastico, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori è considerata assenza ingiustificata e comporta immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.</p> <p>A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata, i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui sopra dispongono la sospensione del rapporto di lavoro, che mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del "sospeso" e alla scadenza del contratto attribuito per la sua sostituzione (che non supera i quindici giorni).</p> <p>La <i>L. 133/2021, sempre all'art. 1, c. 6</i> (in particolare all'<i>art. 9-ter, c.5</i>) conferma il sanzionamento, da parte del Prefetto e ai sensi dell'<i>art. 4, c. 1 e 5, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dei soli addetti alla verifica del possesso e della validità della certificazione verde nel caso di inadempienza, escludendo dalla suddetta sanzione il personale scolastico sprovvisto della certificazione stessa.</i></p> <p>Continuano ad applicarsi, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle <i>sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689</i>, in quanto compatibili.</p> <p>Come ribadito dalla <i>nota ministeriale del 15/10/2021, prot. N. 1534</i>, l'accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti, mentre l'accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta al dirigente scolastico.</p> <p>In caso di violazione dell'obbligo di esibizione della CV da parte di soggetti diversi dal personale scolastico ovvero di omissione del dovere di controllo da parte del</p>

			<p>personale addetto, il titolare del dovere di verifica, in conformità alla <i>legge 24 novembre 1981, n. 689</i>, procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un <u>verbale di accertamento</u> da rilasciarsi in copia al trasgressore. Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicati l'obbligo violato (mancato possesso e/o esibizione della certificazione od omesso controllo) e ogni altra informazione utile a rappresentare le circostanze e i fatti oggetto di accertamento. Il verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l'irrogazione della sanzione ai sensi della nuova formulazione dell'art. 9 ter, comma 5 e dell'art. 9 ter.1, comma 4, del DL 52/2021.</p>
22.	<p>Esibizione della certificazione verde da parte degli studenti dei Licei Sportivi.</p>	<p>Gli studenti dei Licei ad indirizzo sportivo devono esibire la certificazione verde per accedere agli impianti messi a disposizione dell'Istituto scolastico tramite convenzione?</p>	<p>Il <i>DPR 52 del 5 marzo 2013</i>, pur prevedendo (<i>art.1, c.3</i>) che le istituzioni scolastiche richiedenti l'attivazione della sezione ad indirizzo sportivo dispongano di impianti ed attrezzature ginnico-sportive adeguati, all'<i>art.4, c.1</i> stabilisce che "al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, <u>è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati</u>". In particolare: a) nell'ambito del sistema delle scuole statali, <u>i competenti USR stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province</u>, sulla base di linee programmatiche definite di concerto tra il MIUR e il Ministro con delega allo sport e concordate con il CONI e il CIP; b) nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, <u>i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti</u>; c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie in cui siano attivate sezioni ad indirizzo sportivo, singolarmente o in rete, <u>possono stipulare convenzioni con università, province, comuni, città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva.</u></p> <p>Il fine prioritario della convenzione è favorire la diffusione della pratica sportiva come strumento educativo che incide sulla qualità dell'offerta formativa territoriale, disciplinando una collaborazione mirata a realizzare interventi che favoriscano lo sviluppo del percorso scolastico dei licei in oggetto. Le Parti, all'interno della convenzione, si impegnano a supportare la progettualità scolastica, anche attraverso la messa a disposizione di impianti sportivi, mediante forme di associazionismo sportivo, contribuendo alla costruzione di</p>

			<p>attività didattiche che valorizzino competenze e attitudini degli studenti coinvolti.</p> <p>Ciò premesso, se da una parte il <i>DL 105 del 23 luglio 2021</i>, all'art. 3, c. 1 <u>consente</u>, in zona bianca, <u>ai soli soggetti muniti di certificazione verde l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive</u>, di cui all'<u>articolo 6 (del DL 52/2021 convertito con modificazioni dalla L.87/2021)</u>, <u>limitatamente alle attività al chiuso</u>, dall'altra l'art. 1, c. 6 della <i>L. 24 settembre 2021 n. 133</i> <u>esclude dall'esibizione della certificazione verde gli studenti che accedono alle strutture delle istituzioni scolastiche</u>.</p> <p>Alla luce delle convenzioni stipulate, gli impianti sportivi messi a disposizione della singola scuola si configurerebbero come strutture scolastiche (in quanto pertinenze dell'Istituto) e le attività sportive praticate dagli studenti interessati si profilerebbero come attività didattiche a tutti gli effetti.</p> <p>Tali considerazioni presuppongono, ai sensi della <i>L.133/2021</i>, la mancata esibizione della certificazione verde da parte degli studenti ma non del/i docente/i accompagnatore/i.</p> <p>Per una maggiore trasparenza nei rapporti contrattuali, si suggerisce di inserire tale precisazione anche all'interno della singola convenzione e di definire, con specifico articolo, le <u>misure condivise riduttive del rischio</u> di contagio (tra cui il rispetto dei Protocolli igienico-sanitari adottati dalla struttura ospitante e predisposti dalle singole Federazioni).</p> <p>Nell'ambito di una accurata valutazione del rischio, che il Dirigente Scolastico e il gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva <u>possono realizzare in modo congiunto</u>, sarà valutata la possibilità di uso contemporaneo, da parte della/e classe/i e degli ospiti esterni, degli impianti (<u>previa separazione delle aree adibite alle attività, delle attrezzature e dei percorsi e nel rispetto del distanziamento minimo normativo</u>) oppure di uso esclusivo dell'impianto sportivo da parte della/e classe/i in particolari fasce orarie.</p>
AGGIORNAMENTO DEL 24/11/2021			
23.	Richiesta della certificazione verde agli studenti in PCTO all'interno di una struttura scolastica.	Gli studenti che svolgono le attività previste dai PCTO all'interno di una	L'art. 9-quinquies, c.2 del <i>DL 22 aprile 2021, n. 52</i> , convertito con modificazioni dalla <i>L. 17 giugno 2021, n.87</i> , estende l'obbligo di esibizione della certificazione verde a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività

		<p>struttura scolastica sono obbligati ad esibire la certificazione verde?</p>	<p>lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni.</p> <p>In accordo con quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione in risposta alla <i>FAQ n.1 – Sezione 1 del 4 ottobre 2021</i>, poiché gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un'attività lavorativa sono equiparati, ai fini dello svolgimento della stessa, agli altri lavoratori, permane tale obbligo anche in ambito pubblico e, pertanto, nei confronti dell'Istituzione scolastica accogliente.</p> <p>Qualora, al contrario, i PCTO vengano attivati all'<u>interno dell'Istituzione scolastica frequentata dagli studenti coinvolti</u>, ad esempio attraverso <i>l'Impresa Formativa Simulata</i> che riproduce in laboratorio il modello lavorativo di un'azienda vera, non richiedendo necessariamente il tirocinio presso aziende situate nel territorio, essi risulterebbero esonerati da tale obbligo alla luce di quanto stabilito dalla <i>L.133 del 24 settembre 2021 di conversione del DL 111 del 6 agosto 2021, art. 1, c. 6.</i></p>
24.	<p>Distanziamento interpersonale in presenza di alunni esonerati dall'uso della mascherina chirurgica.</p>	<p>Qual è il distanziamento minimo da garantire in presenza di alunni esonerati dall'uso della mascherina chirurgica dal proprio Pediatra di libera scelta o dal proprio medico curante?</p>	<p>La <i>L.133 del 24 settembre 2021 di conversione del DL 111 del 6 agosto 2021</i> rende obbligatorio, <i>all'art. 1, c.2, lettera a)</i> l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. <i>Alla lettera a bis)</i> del medesimo comma, la normativa <u>prevede l'uso di mascherine più performanti (FFP2 o FFP3), sulla base della valutazione del rischio, per il personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado dove siano presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.</u> <i>Alla lettera b)</i> del medesimo comma, infine, la norma raccomanda il rispetto di una distanza interpersonale <u>minima di un metro</u>, qualora le condizioni strutturali-logistiche lo consentano.</p> <p>L'importanza del distanziamento interpersonale quale misura prioritaria rispetto al rischio di diffusione del contagio è sottolineata in numerosi riferimenti tecnici e normativi. Nell'estratto del <i>verbale n. 34 del 12 luglio 2021</i>, il CTS specifica che <u>"laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione"</u>; tale misura è richiamata dal <i>Piano Scuola 2021-22</i>, assumendo il valore di <u>almeno due metri</u> in occasione di attività motorie</p>

			<p>svolte (all'aperto o al chiuso purché in locali adeguatamente aerati) da <u>studenti necessariamente esonerati dall'uso della mascherina (L.133/2021, all'art. 1, c.2, lettera a)</u> e tra <u>docente alla cattedra e alunno più vicino</u> (come ribadito dal <u>Protocollo d'intesa MI-OO.SS 2021-2022</u>), in quest'ultimo caso alla luce del fatto che <u>l'insegnante, essendo a contatto con differenti gruppi classe, risulterebbe esposto ad un rischio di contagio maggiore.</u></p> <p>Ciò premesso, qualora le condizioni strutturali e logistiche lo consentano, l'aumento della distanza minima interpersonale (pari a un metro), in presenza di alunni esonerati dall'uso della mascherina chirurgica dal proprio Pediatra di libera scelta o dal proprio medico di Medicina Generale che svolge il ruolo di medico curante, è una misura possibile che garantirebbe una maggiore tutela del soggetto interessato e di coloro che lo circondano, dotati di mascherine chirurgiche che, sebbene a norma, non offrono una protezione analoga a quella di mascherine più performanti (come le FFP2 o FFP3).</p>
25.	<p>Segnalazione del caso positivo e tempistica di riferimento per la definizione dei contatti.</p>	<p>Quali sono i soggetti coinvolti nella segnalazione del caso positivo? Qual è la tempistica in relazione a cui poter definire i contatti scolastici tra il personale scolastico?</p>	<p>In presenza di sintomatologia compatibile con il SARS-CoV-2 riscontrata da un alunno presso il proprio domicilio, i genitori dovranno contattare il medico curante (PLS o MMG) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del test diagnostico.</p> <p><u>In caso di positività del test molecolare, eseguito in punti che afferiscono alle aziende sanitarie locali, il DdP informerà il referente COVID-19/Dirigente Scolastico.</u> Qualora la segnalazione della positività, da parte della famiglia, venga riportata direttamente al referente COVID-19/Dirigente Scolastico, sarà quest'ultimo a darne comunicazione al DdP.</p> <p>Nel caso in cui la suddetta sintomatologia sia riscontrata mentre l'alunno è a scuola, si seguirà il Protocollo dell'istituto e la comunicazione dell'eventuale positività potrà avvenire secondo una delle due modalità descritte.</p> <p>I contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va <u>dalle 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi del caso oppure antecedenti la data dell'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.</u></p> <p>Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si considereranno esposti: l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che nel lasso di tempo precedentemente indicato abbia svolto in presenza almeno 4 ore, anche cumulative, all'interno della classe in cui è stato</p>

		<p>individuato il caso COVID-19; gli alunni delle classi in cui l'insegnante/operatore positivo abbia svolto in presenza almeno 4 ore, anche cumulative, nel lasso di tempo precedentemente indicato.</p> <p>È possibile andare in deroga alle 4 ore nella considerazione delle misure di prevenzione e sicurezza rispettate dall'insegnante: l'esenzione dall'uso della mascherina chirurgica per alcune categorie di insegnanti/operatori e/o di alunni e/o per lo svolgimento di particolari attività, ad esempio, potrebbe comportare una individuazione dei contatti anche tra gli esposti ad un lasso di tempo inferiore.</p> <p>Tali situazioni particolari saranno comunicate dal referente COVID-19/DS al DdP per le opportune valutazioni.</p>
	Il tampone al tempo T0.	<p>Il tampone al tempo T0 è stabilito dal SISP oppure è autogestito dai genitori o dalla scuola? Può essere omesso, sottoponendosi al solo tampone finale?</p> <p>Per definizione, il tampone al tempo zero (T0) è quello da effettuarsi il prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal <u>referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP</u> e comunque, indicativamente, entro le 48 ore successive all'identificazione del caso indice.</p> <p><u>La programmazione/gestione di tale tampone compete al SISP territorialmente competente, in collaborazione con il referente COVID/Dirigente Scolastico; le famiglie si atterranno alle informazioni e alle disposizioni ricevute.</u></p> <p>La possibilità, per i soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing, di effettuare la quarantena, presuppone la non obbligatorietà del tampone al tempo zero (T0); tuttavia, per la sua importanza ai fini della descrizione della diffusione epidemiologica nel gruppo e del rilevamento precoce di eventuali ulteriori casi positivi, esso è fortemente raccomandato anche nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto.</p>
26.	Gestione iniziale del caso di positività da parte del Dirigente Scolastico a scuola.	<p>Quali azioni devono essere assunte dal dirigente scolastico nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo (eventualmente durante la mattinata)?</p> <p>In accordo con quanto stabilito dalla <i>nota congiunta 1218 del 06/11/2021</i> tra Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione e ribadito dal documento regionale trasmesso con nota <i>n. 21879 del 17/11/2021</i>, fino all'intervento dell'autorità sanitaria, nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo, il dirigente scolastico o un suo delegato: informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola; individua i «contatti scolastici», che provvede a segnalare tempestivamente al DdP, e ne sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza; trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate, che</p>

			<p>ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, preventivamente predisposte dal SISP territorialmente competente.</p> <p>La <u>temporanea sospensione delle attività didattiche</u> avverrà in modo ponderato e nel rispetto delle particolari esigenze dovute alla tipologia di scuola e all'età scolare, secondo modalità e tempistiche che permettano di svolgere le ordinarie attività didattiche fino al termine dell'orario previsto, salvo quelle ritenute più a rischio (ad esempio per l'uso di locali comuni a più classi) che saranno sospese o sostituite da altre attività, dove possibile.</p>
27.	Gestione iniziale del caso di positività da parte del Dirigente Scolastico nei convitti.	Quali azioni devono essere assunte dal dirigente didattico nell'immediatezza della conoscenza del caso positivo presso il convitto annesso alle istituzioni scolastiche?	<p>In assenza di riferimenti tecnico-normativi specifici più recenti, ad eccezione del <i>Piano Scuola 2021/2022</i> che fornisce <u>indicazioni relative all'organizzazione dell'attività convittuale e semiconvittuale finalizzata alla prevenzione</u> del contagio, si ritiene che la gestione di casi sintomatici all'interno delle strutture convittuali annesse alle istituzioni scolastiche possa avvenire nel rispetto di quanto previsto dal <i>Piano per la ripartenza 2020/2021 - Gestione della sicurezza nei Convitti ed Educatari statali e Convitti Annessi</i>, trasmesso con nota 13119 dell'11/08/2020. In particolare, in presenza di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve essere immediatamente <u>isolata</u> in un locale adeguato diverso dall'infermeria (ventilato e poco arredato, per facilitarne la sua successiva pulizia e disinfezione) e dotata di mascherina chirurgica. Successivamente <u>si dovrà predisporre il rientro, quanto prima possibile, della persona al proprio domicilio</u>. Sarà quindi seguita la <u>procedura prevista per la gestione di qualsiasi caso sospetto</u>, avviata dalla segnalazione, da parte dell'interessato, al proprio medico curante. Si suggerisce dunque di dedicare particolare attenzione all'informazione delle famiglie degli studenti-convittori in merito alla procedura che verrà attivata in caso di situazioni sospette di infezione da SARS-CoV-2.</p>
AGGIORNAMENTO DEL 25/11/2021			
28.	Eventuale richiesta di certificazioni al rientro a scuola di un alunno dopo un'assenza.	Occorre richiedere delle certificazioni prima di riammettere un alunno a scuola dopo un periodo di	<p>La <i>nota congiunta Regione-USRV prot. 17760 del 5/10/2020</i> prevede <u>cinque scenari possibili</u> in merito alle modalità per il rientro <u>a scuola o al servizio per l'infanzia</u>, in seguito ad assenza per malattia, di un alunno o di un operatore scolastico.</p> <p>In particolare, in accordo con il documento regionale trasmesso con <i>nota n. 21879 del 17/11/2021</i>, il rientro a scuola di un alunno dopo assenza per COVID-19</p>

		<p>assenza per malattia oppure risultato positivo al test da SARS-CoV-2?</p> <p>E in fase di riammissione dei "contatti scolastici" al termine della quarantena?</p>	<p>accertato è possibile solo presentando il certificato di fine isolamento, rilasciato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, o dal PLS/MMG curante, nel rispetto delle indicazioni ministeriali e sulla base dell'organizzazione locale; il rientro a scuola dopo assenza per sintomatologia che, sulla base della valutazione clinica del medico curante/PLS, non è risultata sospetta per COVID-19, invece, è possibile presentando la sola giustificazione da parte dei genitori.</p> <p>Come evidenziato nello stesso documento regionale, la riammissione dei "contatti scolastici" al termine della quarantena avverrà secondo le modalità stabilite e comunicate alle Istituzioni scolastiche ed educative dal SISP territorialmente competente, previo <u>possibile rilascio di una comunicazione di fine quarantena.</u></p>
--	--	--	--